

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “FIDIA”

LEGALMENTE RICONOSCIUTA

Stefanaconi – Vibo Valentia



**REGOLAMENTO DIDATTICO**

**GENERALE**

(Approvato con D.D. del 16/04/2015 n.293 in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8/7/2005 n. 212, ultime modifiche apportate in data 15/04/2015)

---

**TITOLO I** **6**

<b>GENERALITÀ E DEFINIZIONI</b>	<b>6</b>
ART. 1 GENERALITÀ	6
ART. 2 DEFINIZIONI	6
ART. 3. ORGANI DELL'ACCADEMIA	7
Art. 3.1 Il Consiglio di Amministrazione (CDA)	8
Art. 3.2 Il Presidente	10
Art. 3.3. Il Direttore	11
Art. 3.4. Il Consiglio Accademico	13
Art. 3.5. Il Collegio dei professori	15
Art. 3.6. Il Nucleo di valutazione	15
Art. 3.7. Consulta degli studenti	16
ART. 4. TITOLI E CORSI DI STUDIO	17
ART. 5. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO	18
ART. 6. RAPPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E RILASCIO DI TITOLI CONGIUNTI	18
ART. 7. DURATA DEI CORSI DI STUDIO; TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE	19
ART. 8. CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI (CFA)	19
ART. 9 ACQUISIZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI	20
ART. 10. REGOLAMENTI DEI CORSI DI STUDIO	22
ART. 11. MANTENIMENTO E SOPPRESSIONE DI CORSI	23
ART. 12. CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO	23
ART. 13.. STRUTTURE DIDATTICHE	24

---

**TITOLO II** **24**

<b>STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA</b>	<b>24</b>
ART. 14. ORGANISMI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE	24
ART. 15. I DIPARTIMENTI	24
ART. 16. IL PRESIDE DI DIPARTIMENTO	26
ART. 17. LE SCUOLE	27
ART. 18. IL DIRETTORE DELLA SCUOLA	28
ART. 19. CORSI DI STUDIO	30
ART. 20. TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	31
ART. 21. PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI	31

---

**TITOLO III.** **32**

<b>CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO</b>	<b>32</b>
ART. 22. CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO (CDAPL)	32

Art. 22.1. Ammissione	32
Art. 22.2. Conseguimento del Diploma	32
Art. 22.3. Istituzione e attivazione dei corsi	33
Art. 22.4. Valutazione	33
Art. 22.5. Organi del Corso	34

---

**TITOLO IV. 34**

<b>CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO</b>	<b>34</b>
ART. 23. CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO (CDASL)	34
Art. 23.1. Ammissione	34
Art. 23.2. Conseguimento del Diploma	35
Art. 23.3. Istituzione e attivazione	35
Art. 23.4. Valutazione	36
Art. 23.5. Organi del Corso	36

---

**TITOLO V. 36**

<b>CORSI DI SPECIALIZZAZIONE</b>	<b>36</b>
ART. 24. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE	36
Art. 24.1. Ammissione	37
Art. 24.2. Conseguimento del Diploma di Specializzazione	37
Art. 24.3. Istituzione e attivazione del Corso di Specializzazione	38
Art. 24.4. Valutazione	38
Art. 24.5. Specializzandi	38
Art. 24.6. Organi del Corso di Specializzazione	38

---

**TITOLO VI. 39**

<b>CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA (DOTTORATI)</b>	<b>39</b>
ART. 25. CARATTERISTICHE DEI CORSI	39
Art. 25.1. Istituzione dei Corsi	40
Art. 25.2. Organi dei Corsi	40
Art. 25.3. Ammissione	41
Art. 25.4. Conseguimento del Diploma	42
Art. 25.5. Valutazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica	42

---

**TITOLO VII. 42**

<b>MASTER ACCADEMICI</b>	<b>42</b>
ART. 26. CARATTERISTICHE DEI CORSI	42

Art. 26.1. Attivazione del Master Accademico	43
Art. 26.2. Conseguimento del Diploma di Master Accademico	43
Art. 26.3. Strutture didattiche di produzione e di ricerca	44
Art. 26.4. Finanziamento	44
<b>TITOLO VIII.</b>	<b>44</b>
<b>CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE</b>	<b>44</b>
ART. 27. CORSI DI PERFEZIONAMENTO	44
Art. 27.1. Progettazione del corso	45
Art. 27.2. Attivazione del corso	45
Art. 27.3. Organi del corso	45
Art. 27.4. Finanziamento	46
Art. 27.5. Attestato di frequenza	46
Art. 27.6. Ulteriori strutture didattiche	46
<b>TITOLO IX.</b>	<b>46</b>
<b>SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI</b>	<b>46</b>
ART. 28. ATTIVITÀ INTEGRATIVE	46
Art. 28.1. Corsi di Formazione, stage e seminari	47
Art. 28.2. Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero	47
Art. 28.3. Corsi e attività di perfezionamento all'estero	48
Art. 28.2. Attività di tirocinio post-diploma	48
Art. 28.4. Attività culturali ed integrative	48
Art. 28.5. Lingua comunitaria	48
Art. 28.6. Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado	49
Art. 28.7. Iscrizione a corsi singoli	49
Art. 28.8. Attività formative propedeutiche	49
Art. 28.9. Corsi di formazione permanente e ricorrente	49
Art. 28.10. Corsi di formazione artistica di base	50
<b>TITOLO X. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA</b>	<b>50</b>
<b>CAPO I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA</b>	<b>50</b>
ART. 29. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI	50
ART. 30. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA	50
Art. 30.1. Incompatibilità	52
Art. 30.2. Piano degli studi annuale	52
Art. 30.3. Piano di copertura degli insegnamenti	52
Art. 30.4. Piano di utilizzo degli spazi e degli orari	52

Art. 30.5. Manifesto annuale degli Studi	53
Art. 30.6. Coordinamento delle attività didattiche	53
Art. 30.7. Verifica dei risultati delle attività formative	54
<b>CAPO II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI</b>	<b>54</b>
ART. 31. FORME DIDATTICHE	54
Art. 31.1. Corsi d'insegnamento	54
Art. 31.2. Esercitazioni e laboratori didattici	54
Art. 31.3. Seminari didattici	55
Art. 31.4. Tirocini	55
Art. 31.5. Didattica multimediale e a distanza	55
Art. 31.6. Compiti didattici dei docenti	55
Art. 31.7. Modalità di copertura degli insegnamenti	56
<b>CAPO III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI</b>	<b>58</b>
ART. 32. ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI	58
Art. 32.1. Ammissione agli esami di profitto	59
Art. 32.2 Commissioni per gli esami di profitto	60
ART. 32.3 ESAMI E ALTRE FORME DI VERIFICA DEL PROFITTO	60
Art. 32.3. Ammissione ai corsi di studio	61
ART. 32.3.DEBITI E AMMISSIONE CONDIZIONATA	63
Art. 32.4. Accertamento della preparazione iniziale	63
ART. 33. FUORI CORSO E RIPETENZA	63
ART. 34. COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE	64
Art. 34.1. Prova finale di Diploma	64
<b>CAPO IV - QUALITÀ DELLA DIDATTICA</b>	<b>67</b>
ART. 35. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	67
<b>CAPO V - RESPONSABILITÀ DIDATTICHE</b>	<b>68</b>
ART. 36. INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ	68
<b>TITOLO XI. STUDENTI</b>	<b>68</b>
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	<b>68</b>
ART. 37. RAPPORTO FORMATIVO	68
ART. 38. IMMATRICOLAZIONI	69
Art. 38.1. Iscrizioni e libretti accademici personali	69
Art. 38.2. Immatricolazione in base a titolo di studio straniero	70
Art. 38.3. Iscrizione di Diplomatici	71
Art. 38.4. Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli	71
Art. 38.5. Curricula e piani di studio individuali	72
<b>CAPO II - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA</b>	<b>72</b>
ART. 39. TRASFERIMENTO AD ALTRE ACCADEMIE	72
Art. 39.1. Trasferimenti da altre Accademie	72

Art. 39.2 Passaggi di corso e prosecuzione degli studi	73
ART. 40. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI	74
ART. 41. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI	75
Art. 41.1. Sospensione e rinuncia agli studi	75
Art. 41.2. Decadenza della qualifica di studente	76
Art. 41.3. Cessazione della qualifica di studente	76
<b>CAPO III - TITOLI ACCADEMICI</b>	<b>77</b>
ART. 42. RILASCIO DEI DIPLOMI ACCADEMICI	77
Art. 42.1. Riconoscimento di titoli accademici stranieri	77
Art. 42.2. Rilascio di titoli congiunti	78
Art. 42.3. Certificazioni dei titoli di studio	78
<b>CAPO IV- SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI</b>	<b>78</b>
ART. 43. SANZIONI DISCIPLINARI	78
<b><u>TITOLO XII.</u></b>	<b><u>79</u></b>
<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>79</b>
ART. 44. DIRITTO ALLO STUDIO	79
ART. 45. STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	79
<b><u>TITOLO XIII.</u></b>	<b><u>80</u></b>
<b>COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'</b>	<b>80</b>
ART. 46. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	80
ART. 47. COMUNICAZIONE	80
ART. 48. ORIENTAMENTO E TUTORATO	81
<b><u>TITOLO XIV.</u></b>	<b><u>81</u></b>
<b>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>81</b>
ART. 49. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	81
<b><u>TITOLO XV</u></b>	<b><u>82</u></b>
<b>NORME FINALI</b>	<b>82</b>
ART. 50. FONTI NORMATIVE PERTINENTI IL REGOLAMENTO	82
ART. 51. ENTRATA IN VIGORE	82

## TITOLO I

### GENERALITÀ E DEFINIZIONI

#### Art. 1 Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 212/05, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto dell'Accademia di Belle Arti "Fidia" (in seguito Accademia), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative dell'Accademia.
2. Il Regolamento Generale disciplina le modalità di funzionamento degli organi e strutture dell'Accademia, salvo nei casi in cui la legge o lo Statuto rinviino espressamente ad altra fonte.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nell'Accademia sono definiti nel presente regolamento.
4. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.
5. Al presente Regolamento è data adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Accademia, mediante l'affissione per 30 giorni, a decorrere dalla data di emanazione, all'Albo ufficiale e comunque sul sito dell'Accademia.

#### Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
  - a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
  - b) settori artistico-disciplinari: insegnamenti attivati raggruppati per omogeneità disciplinare;
  - c) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
  - d) campo disciplinare di competenza: l'insieme degli insegnamenti afferenti al settore artistico-disciplinare;
  - e) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi d'insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
  - f) credito formativo accademico (CFA) o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

- g) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- h) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- i) offerta formativa: l'insieme dei corsi e delle altre attività formative presenti nell'Accademia;
- j) corsi di formazione Artistica di base: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
- k) struttura didattica: la struttura che programma ed eroga il servizio didattico;
- l) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- m) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole a esso afferenti;
- n) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
- o) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- p) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- q) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
- r) titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

### Art. 3. Organi dell'Accademia

1. In esecuzione della Legge 508/99 l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio di collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in: organi di governo e consultivi.

Gli organi di governo dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle normative vigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Sono organi di governo dell'Accademia:

- a) il Consiglio di Amministrazione



- b) il Presidente
  - c) il Direttore
  - d) il Consiglio Accademico
  - e) il Collegio dei docenti
  - f) il Direttore Amministrativo
  - g) il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Gli organi consultivi dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, partecipano alla valutazione delle attività dell'Accademia e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Sono organi consultivi:
- a) Nucleo di Valutazione
  - b) Consulta degli studenti
3. Gli organi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per due ulteriori mandati. I componenti degli organi possono essere sostituiti, nel corso del mandato, per giustificati motivi, con le stesse modalità di nomina.
4. Il membro del Consiglio di Amministrazione, o di altro Organo collegiale, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni continuative, è dichiarato decaduto ed è sostituito.

Art. 3.1 Il Consiglio di Amministrazione (CDA)

Il Consiglio di Amministrazione (CDA) definisce le linee strategiche di sviluppo dell'Accademia, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia.

- 1. Propone le eventuali modifiche da apportare allo Statuto.
- 2. Ratifica il Regolamento Didattico Generale, su proposta del Consiglio Accademico.
- 3. La sua composizione e il suo funzionamento sono definiti dallo Statuto.
- 4. Nomina il Direttore.
- 5. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
  - a) il Presidente;
  - b) il Direttore;
  - c) un Docente dell'Istituzione, oltre il Direttore, designato dal Consiglio accademico;
  - d) uno Studente designato dalla Consulta degli studenti;
  - e) un esperto di amministrazione, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

Il Consiglio di amministrazione può essere integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Direttore su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione.

6. I consiglieri di cui al comma 6, lett. e), e al comma 7, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
7. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
8. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Accademia. Il Consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio accademico. Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il Consiglio di amministrazione deve sentire il Consiglio accademico, nonché la Consulta degli studenti per quanto di sua pertinenza.
9. deliberare il regolamento dell'Accademia per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 29, e le relative modifiche, nonché il regolamento per l'organizzazione degli uffici, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta del Personale non docente;
10. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa dell'Accademia e in particolare:
  - a. approva il regolamento;
  - b. predisporre le linee generali dell'attività;
  - c. approva il bilancio di esercizio;
  - d. delibera le modifiche statutarie;
  - e. delibera l'ammissione dei partecipanti;
  - f. designa il Direttore Generale, determinandone la durata dell'incarico;
  - g. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
  - h. nomina, se ritenuto necessario, un comitato esecutivo cui delega tutto o in parte i propri poteri, con esclusione del potere di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio;
  - i. attende agli ulteriori compiti attribuitigli dal presente statuto.
  - j. definire, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente.
  - k. esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e dal presente statuto o da norme negoziali;

- l. deliberare in merito alla ripartizione generale dei finanziamenti destinati alla produzione artistica, alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche sentito il Consiglio accademico;
- m. deliberare i regolamenti di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 7 comma 6, lett.a) del D.P.R. n.132/03.
- n. deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni ed approvare il rendiconto consuntivo;
- o. esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia;
- p. esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia;
- q. destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle strutture tecniche e amministrative dell'Accademia;
- r. deliberare, sentito il Consiglio accademico, i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- s. attribuire e revocare l'incarico di Direttore Amministrativo, su proposta del Direttore;

Le procedure per la convocazione e il funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite nel regolamento generale dell'Accademia.

Possono prendere parte alle sedute del Consiglio di Amministrazione - senza diritto di voto - i componenti della Consulta degli studenti.

Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Accademia. Il Consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio accademico. Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il Consiglio di amministrazione deve sentire il Consiglio accademico, nonché la Consulta degli studenti per quanto di sua pertinenza.

#### Art. 3.2 Il Presidente

1. Il Presidente promuove l'immagine e la diffusione dell'Accademia a livello internazionale e nazionale. Svolge le funzioni di rappresentante onorario dell'Accademia nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e manifestazioni in genere e presenza alle tesi di diploma. Il Direttore dell'Accademia esercita la funzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Accademia salvo che per le collaborazioni e le attività in conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. La rappresentanza legale per tali collaborazioni e attività spetta al Direttore.

3. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. CDA provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione delle predette designazioni.
4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una volta sola, secondo le modalità dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003.  
Spetta, in particolare, al Presidente:
  - convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e vigilare sulla esecuzione delle relative deliberazioni;
  - predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'Accademia in merito alle sue attribuzioni.
  - esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento accademico e dallo statuto.

#### Art. 3.3. Il Direttore

Il Direttore rappresenta l'Accademia in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica, secondo quanto stabilito all'art. 6 del DPR 132/2003 recante "regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508", e con i limiti previsti dal medesimo. Il Direttore ha altresì la responsabilità diretta della gestione del Patrimonio Artistico, Archivistico e Librario dell'Accademia, ferma restando la responsabilità del Presidente, di cui agli artt. 5 e 6, di vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione.

Il Direttore rappresenta la comunità accademica ed è nominato dal CDA tra docenti interni o professionisti esterni, con esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

Il Direttore ha compito d'iniziativa, di attuazione e di vigilanza e assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Accademia.

Rappresenta l'Accademia nelle cerimonie pubbliche e di conferimento dei diplomi e quando ciò è previsto dalla legge.

Garantisce la collaborazione tecnica e scientifica tra le diverse strutture didattiche e di ricerca per assicurare una prospettiva interdisciplinare e maggiore efficienza gestionale.

Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

Il Direttore è eletto dai docenti dell'Accademia, nonché dagli assistenti, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della Legge 21 dicembre 1999, n.508, ed è nominato Consiglio di Amministrazione.

In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti di ruolo, anche di altre istituzioni, con almeno cinque anni di anzianità di servizio effettivo ed una comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

I candidati alla direzione devono presentare, con 45 giorni di anticipo rispetto alla data dell'elezione, un programma esaustivo ed un curriculum scientifico professionale.

Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale Docente e degli studenti dell'Accademia. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo e in subordine di età. Il Direttore è nominato con decreto del CDA.

Spetta al Direttore:

- a) convocare e presiedere il Consiglio accademico e provvedere all'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) convocare e presiedere il Collegio dei professori, provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni e riportandone i pareri relativi alle consultazioni negli altri organi di governo dell'Accademia;
- c) vigilare sulle strutture didattiche, di produzione e di ricerca ed i servizi dell'Accademia, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza della gestione;
- d) curare, per quanto di propria competenza, l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento accademico;
- g) presentare al Ministro le relazioni periodiche e i piani previsti per legge;
- h) predisporre annualmente una relazione sulle attività dell'Accademia,

i) assumere, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico e sottoporre tali provvedimenti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Accademico;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento AFAM e dallo statuto.

Il Direttore nomina un Vice direttore, scelto tra gli attuali professori di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni e responsabilità nei limiti delle norme vigenti nei casi di assenza o di impedimento.

Il Direttore è esonerato dagli impegni didattici qualora lo richieda. Il Vicedirettore non può avvalersi della medesima facoltà di esonero dagli impegni didattici.

Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

Il Direttore è eletto dai docenti di prima e di seconda fascia dell'istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a), della legge n. 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento il Direttore è eletto tra i docenti di prima fascia con almeno cinque anni di servizio di ruolo, con precedenti esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

#### Art. 3.4. Il Consiglio Accademico

Il Consiglio accademico esercita tutti i poteri d'indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'Accademia, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al Consiglio accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca, determinando, con riferimento alla programmazione delle strutture suddette, il piano d'indirizzo delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica e scientifica, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e le strutture tecniche e amministrative, inoltrando a tal fine motivate proposte al Consiglio di amministrazione, sentiti in prima applicazione il Collegio dei professori, le strutture didattiche e di ricerca, nonché la Consulta degli studenti di cui al successivo articolo 10 per quanto di pertinenza;

- c) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 27, comma 3, sentita la consulta degli studenti;
- d) deliberare in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. b) della legge n. 508/99 il Regolamento Didattico dell'Accademia di cui al successivo articolo 28, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo titolo 3, sentita la Consulta degli studenti, fermo restando che in sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è redatto dal Collegio dei professori;
- e) determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca, sentite le relative strutture;
- f) approvare le relazioni periodiche e i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;
- g) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente articolo 3, commi 2 e 3;
- h) deliberare l'istituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea, fissandone le relative competenze;
- i) esprimere parere su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che comporti valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;
- l) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7 della legge 21/12/1999 n, 508;
- m) esprimere parere obbligatorio sulle modifiche dello Statuto, formulando le relative proposte da inoltrare al Consiglio di Amministrazione per la delibera e la successiva trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini dell'approvazione.
- o) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dell'Accademia e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno metà dei suoi membri. Il Consiglio Accademico può essere altresì convocato, per questioni particolarmente rilevanti e urgenti, ove ne facciano motivata richiesta almeno due terzi dei componenti del Collegio dei Professori.

Il Consiglio accademico è composto da 9 membri:

- a) Il Direttore;

- b) Sei Docenti dell'Istituzione con almeno un anno di ruolo, come rappresentanti delle strutture didattiche e di ricerca, eletti dal corpo docente;
- c) due Studenti, designati dalla Consulta degli studenti.

I criteri per eleggere la rappresentanza degli studenti sono definiti dalla Consulta degli studenti nel proprio ambito.

È ammesso a specifiche sessioni del Consiglio Accademico, su proposta del Direttore e con voto consultivo, anche il direttore Amministrativo.

Il Consiglio s'intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso d'impedimento o assenza del Direttore dell'Accademia, il Consiglio accademico è presieduto dal suo delegato. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze, senza giustificazione alcuna, decade dal mandato.

#### Art. 3.5. Il Collegio dei professori

Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti, di prima e seconda fascia, in organico presso l'Istituzione. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico, verificandone periodicamente l'efficacia riguardo l'effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati in ordine alle attività scientifiche, artistiche, didattiche e di ricerca.

Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore, che lo presiede; in prima istanza, fino all'adozione del regolamento didattico dell'Accademia, è convocato almeno due volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Formula, nei termini di cui all'art.8, richiesta di convocazione del Consiglio Accademico, motivata da questioni rilevanti e urgenti, espressa da due terzi dei suoi componenti.

Il Collegio dei professori viene consultato sul piano d'indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, scientifiche e artistiche e della produzione dell'Accademia, che saranno determinate dal Consiglio accademico.

#### Art. 3.6. Il Nucleo di valutazione

L'Accademia adotta un sistema di valutazione interna dell'attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità con le procedure del Sistema di Qualità e delle norme ministeriali vigenti.

Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore, sentito il consiglio accademico.



L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Al fine di garantire un adeguato rilievo statistico l'Accademia monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati. Somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali, e della didattica. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 membri di comprovata esperienza professionale di cui 2 esterni all'istituzione ed uno nominato tra i docenti.

Art. 3.7. Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Accademia.
2. Spetta, in particolare, alla Consulta degli studenti:
  - a) redigere il Regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 27, comma 3, sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché le relative modifiche, da proporre al Consiglio Accademico. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio accademico;
  - b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici di alta formazione e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Accademia nell'interesse della componente studentesca, compresi i servizi di tutorato, attivati dall'Istituzione;
  - c) proporre un piano d'iniziativa di carattere culturale e di progetti che riguardino attività autonome o destinate a un piano di cogestione con il personale docente, nel rispetto delle norme vigenti, da inoltrare al Consiglio accademico e, successivamente, al Consiglio di amministrazione per le relative competenze;
  - d) designare, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca, nonché negli organi preposti alla tutela del diritto allo studio, secondo le modalità definite dal Regolamento degli studenti, di cui alla precedente lettera a);
  - e) indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio di amministrazione e al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi, anche avvalendosi di apposite strutture messe a disposizione dall'Accademia.

Sulle questioni indicate alla precedente lettera b), la Consulta degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione d'indagini conoscitive e di verifica.

3. La Consulta degli studenti è composta di cinque membri eletti tra gli iscritti a tutti i corsi di studio dell'Accademia di cui, in sede di prima applicazione, almeno uno per ciascun Corso di Diploma accademico; il numero dei componenti della Consulta degli studenti si eleverà a sette se il numero complessivo degli iscritti sarà superiore a mille studenti, ed è determinato, in generale, dai criteri definiti dall'articolo 12 del D.P.R. n. 132/2003. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
4. I criteri di ripartizione dei membri da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascun Corso di diploma accademico, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 27, comma 3.
5. I responsabili dei suddetti organi, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Accademia, sono nominati con decreto del Direttore. Nel Regolamento degli studenti, saranno indicati i criteri per la sostituzione di membri eventualmente decaduti prima della scadenza naturale del mandato.
6. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti.
7. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14 comma 2 lettere a), b) e c) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 2 di una rappresentanza degli studenti.

#### Art. 4. Titoli e corsi di studio

1. L'Accademia organizza, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
  - a) Corsi di Diploma accademico di I livello (CDAPL);
  - b) Corsi di Diploma accademico di II livello (CDASL);
  - c) Corsi di Specializzazione Accademica (CSA);
  - d) Corsi accademici di Perfezionamento o Master di I e II livello;
  - e) Corsi accademici di Formazione alla Ricerca (Dottorato);
  - f) Corsi di formazione iniziale degli insegnanti e Tirocini Formativi Attivi abilitanti (TFA).

Pertanto l'istituzione rilascia i seguenti titoli:

- a) Diploma accademico di I livello;
- b) Diploma accademico di II livello;
- c) Diploma accademico di Specializzazione;

- d) Diploma accademico di Perfezionamento o Master;
  - e) Diploma accademico di Formazione alla Ricerca (Dottorato);
  - f) Diploma abilitante.
2. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:
- a) ai corsi per studenti lavoratori serali (ad esempio, la Scuola degli Artefici) e con finalità propedeutiche finalizzate all'accesso dei corsi di studio ordinari;
  - b) ai corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo per i docenti delle Scuole secondarie e primarie nelle discipline del settore artistico-visivo;
  - c) stage, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale.
3. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico, su proposta delle strutture didattiche di riferimento, ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5. Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la struttura didattica competente.

Art. 6. Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti

1. L'Accademia può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
- a. le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
  - b. i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
  - c. per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
  - d. la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;

e. le modalità della verifica del profitto.

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 7. Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.
2. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.
3. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.
4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime d'impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

Art. 8. Crediti Formativi Accademici (CFA)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente, come normati dal DPR 212/2005.

Il rapporto ore crediti è stabilito nella proporzione di 1/25 ( 1CFA= 25 ore di impegno per lo studente).

La frazione dell'impegno orario complessivo di ciascun credito è stabilita dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2009 n. 158, visto in particolare, l'art. 6, comma 3, del predetto D.P.R. n.212/2005, il quale prevede che con decreto ministeriale deve essere determinata "la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale" assegnando "di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50% ed alle attività di laboratorio il 100 per cento", che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di Belle Arti, è così determinata Tipologia dell'offerta formativa Ore di lezione per credito formativo Lezione teoriche da 6 a 9 Attività teorico-pratiche da 10 a 15 Attività di laboratorio da

20 a 30.

<b>Tipologia dell'offerta formativa</b>	<b>Ore di lezione frontale per credito formativo</b>
Lezione teoriche	da 6 a 9
Attività teorico-pratiche	da 10 a 15
Attività di laboratorio	da 20 a 30

L'Accademia aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Accademia danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali previsti dalla normativa, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.

L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in sessanta crediti.

#### Art. 9 Acquisizione e riconoscimento dei crediti

Il Regolamento di Riconoscimento Crediti e Debiti (di seguito RRCD) disciplina la facoltà concessa agli studenti di ottenere, nelle misure di seguito indicate, il riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse o in corso d'iscrizione all'Accademia di belle arti Fidia. La facoltà è esercitabile dallo studente producendo istanza su apposita modulistica disponibile in segreteria degli studenti (di seguito SdS) e scaricabile dal sito [www.accademiafidia.it](http://www.accademiafidia.it). Ciascun modulo di domanda contiene nelle note la descrizione dell'intera procedura da seguire. La documentazione prodotta in modo difforme da quanto indicato non sarà presa in esame. Nel rispetto della normativa vigente in materia, un'apposita commissione ad hoc nominata dal direttore dell'accademia valuterà se riconoscere agli studenti crediti, a fronte di documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

Si sottolinea come la facoltà sia esercitabile esclusivamente a domanda dello studente e non per iniziativa autonoma della SdS o dell'Ufficio per la Didattica, l'Orientamento e il Tutorato (di seguito UDOT), i quali restano comunque disponibili per ogni chiarimento allo studente.

Si porta inoltre a conoscenza degli studenti che il riconoscimento della suddetta attività può essere utilizzato per il raggiungimento dei crediti formativi accademici (di seguito CFA) richiesti per ciascun livello (rispettivamente 180 CFA nel Triennio e 120 CFA nel Biennio).

Non è consentito utilizzare i riconoscimenti per eccedere i CFA richiesti.

È permesso eccedere il numero dei CFA previsti in misura non superiore al 3% con arrotondamento all'unità superiore (quindi rispettivamente 186 CFA nel Triennio e 124 CFA nel Biennio).

L'eccesso di crediti non avrà influenza sull'esito della prova finale, ma sarà riportato nel Diploma Supplement.

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
  - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando ove prevista, la quantificazione del profitto;
  - b) la partecipazione alle attività produttive formative dell'Istituzione;
  - c) lo svolgimento, anche esternamente all'Accademia, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
  - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Accademia o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
  - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore artistico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
  - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, nel caso di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Accademia e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
  - c) l'Accademia può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali maturate nella specifica disciplina.
4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Accademia, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia dell'Accademia la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 10. Regolamenti dei corsi di studio

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.
  2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
    - a. l'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale articolazione in moduli delle attività formative;
    - b. le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
    - c. le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
    - d. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
    - e. le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
    - f. le attività compensative, in caso di deroga all'obbligo della frequenza;
    - g. l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
  3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
1. Gli ordinamenti didattici dell'Accademia di Belle Arti Fidia sono disciplinati dal presente Regolamento.
  2. I corsi di Diploma accademico di I e II livello, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Formazione alla Ricerca (Dottorati), i Master e i Corsi di Perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei corsi di studio che specificano gli aspetti organizzativi dei corsi medesimi. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale e inserimento nel presente Regolamento.
  3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio è proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione, secondo il comma 2 dell'art. 18, lett. c. dello Statuto di autonomia.
  4. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:
    - a) il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;

- b) il numero dei crediti formativi assegnati;
- c) gli obiettivi formativi specifici;
- d) l'eventuale articolazione in moduli;
- e) le condizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche;
- g) la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- h) la denominazione e la struttura dei "curricula" offerti agli studenti;
- i) le regole sugli obblighi della frequenza.

Art. 11. Mantenimento e soppressione di corsi

1. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio l'Accademia assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 12. Corsi di studio ad accesso programmato

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti artistiche segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.
2. Il Consiglio accademico determina la data con cui l'Accademia provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di ammissione, i cui contenuti sono stabiliti dalle strutture didattiche interessate e indicati nel regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio accademico.



4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.
5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.
6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione.
7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

#### Art. 13. Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:
  - a) Dipartimenti;
  - b) Scuole;
  - c) Corsi di studio.
2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dagli eventuali rispettivi regolamenti interni.

## **TITOLO II**

### ***STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA***

#### Art. 14. Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. L'Accademia, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.
2. L'Accademia in prima applicazione attiva i dipartimenti e le scuole secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

#### Art. 15. I Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti.

2. È possibile l'attivazione d'istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.
3. L'Accademia attiva i Dipartimenti previsti dal DPR 212/05: Arti Visive, Progettazione e Arti Applicate.
4. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali sulla base della Relazione annuale del Direttore e delle linee programmatiche del Consiglio Accademico;
  - b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;
  - c) coordina la programmazione didattica, di ricerca e produzione interdisciplinare e multidisciplinare dell'area di competenza;
  - d) propone l'istituzione di Corsi di Specializzazione e di Corsi di Formazione alla Ricerca e di Perfezionamento organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
  - e) esprime parere e avanza proposte al Consiglio Accademico in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di Professore di prima e seconda fascia e di professori a contratto ove non previsti in organico;
  - f) avanza agli organi di gestione dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale TA per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;
  - g) programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico.
5. Ogni Dipartimento può dotarsi di un Regolamento interno di funzionamento o di specifici regolamenti per gli eventuali Corsi di Specializzazione, di Perfezionamento o altre attività didattiche che dovessero attivarsi.
6. Sono organi del Dipartimento:
  - a) Preside di Dipartimento;
  - b) Consiglio di Dipartimento;
  - c) Collegio del Dipartimento.
7. Il Direttore dell'Accademia partecipa di diritto agli organi collegiali dei Dipartimenti e delle Scuole (Consiglio di Dipartimento, Collegio di Dipartimento, Consiglio di Scuola).

- a) Il Preside di Dipartimento è eletto fra i Professori di ruolo di I e II fascia afferenti alle Scuole comprese nel Dipartimento, in servizio dalla data delle elezioni per il tempo del mandato previsto. Hanno diritto all'elezione attiva i Professori di ruolo di I e II fascia afferenti alle Scuole comprese nel Dipartimento e i Professori con incarico annuale delle discipline incardinate nell'offerta formativa delle Scuole afferenti.

Art. 16. Il Preside di Dipartimento

1. Il Preside di Dipartimento è nominato con decreto del Direttore dell'Accademia, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Nel caso di dimissioni o trasferimento del Preside prima del termine del mandato, gli succede il docente che lo segue nella graduatoria delle elezioni. Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, il Direttore dell'Accademia ha la facoltà di nominare un sostituto pro tempore fino alle nuove elezioni.

1.1 Il Preside di Dipartimento:

- b) ha il compito di riunire periodicamente il Consiglio di Dipartimento per deliberare in merito alle proposte di programmazione didattica e di ricerca, nonché di convocare il Collegio di Dipartimento per fornire informazioni di interesse generale per le Scuole e promuovere rapporti interdisciplinari tra le Scuole;
- c) partecipa come uditore e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Accademico relativamente ai temi di programmazione didattica e di ricerca;
- d) riceve dal C.A. il prospetto delle risorse di cui le Scuole possono disporre per l'attività didattica e di ricerca in tempi congrui perché sia possibile la programmazione didattica dell'a.a. successivo;
- e) raccoglie i progetti didattici e culturali delle Scuole e li sottopone per l'approvazione al C.A. e alla Direzione;
- f) avanza al C.A. richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale tecnico di supporto alla didattica per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca.
- g) sottopone al C.A. l'istituzione di nuovi Corsi, centri di ricerca, corsi di Perfezionamento, corsi di Specializzazione, Corsi di formazione alla ricerca, master di I e II livello verificando la disponibilità delle risorse umane, strutturali e finanziarie, sentito anche il C.d.A. Ove necessario il C.A. provvede ad avviare le procedure di approvazione dei nuovi corsi da parte del MIUR;
- h) verifica i risultati dei progetti delle Scuole afferenti e ne comunica l'avanzamento al C.A.
2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di coordinamento in materia di programmazione dell'attività didattica e di ricerca delle Scuole. E' formato dal Direttore dell'Accademia, dal Preside, dai Direttori delle Scuole, dai Coordinatori dei Corsi, nonché da una rappresentanza di due studenti designata dalla

Consulta che partecipa con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità accademica.

#### 2.1 Il Consiglio di Dipartimento:

- a) coordina l'attività didattica, di ricerca e di produzione formulata nelle Scuole in base alla Relazione annuale del Direttore dell'Accademia, alle linee di indirizzo del Consiglio Accademico e alle risorse disponibili;
- b) promuove la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare dell'area di competenza;
- c) valuta e discute i progetti didattici, di ricerca e di produzione presentati dalle Scuole, sulla base delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili e degli obiettivi culturali;
- d) definisce le necessità di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale tecnico di supporto alla didattica per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca, da sottoporre al C.A. ed al C.d.A.;
- e) propone l'istituzione di nuovi Corsi, centri di ricerca, corsi di Perfezionamento, corsi di Specializzazione, Corsi di formazione alla ricerca, master di I e II livello e ne organizza l'attuazione da sottoporre al C.A.

2.2 Il Collegio di Dipartimento è l'organo che comprende il Direttore dell'Accademia e tutte le componenti del Dipartimento, nelle figure di tutti i professori afferenti alle Scuole e della componente della rappresentanza studentesca delle Scuole. Viene convocato almeno due volte l'anno dal Preside di Dipartimento in fase di pubblicità della programmazione e rendicontazione dello stato dei progetti in corso. Ha valore consultivo in merito a tutte le proposte e le problematiche relative alla programmazione didattica, di ricerca e di produzione. Esprime pareri e votazioni assembleari in merito agli obiettivi della programmazione didattica, di ricerca e di produzione, con esclusione delle materie inerenti il reclutamento e le risorse di docenza.

#### Art. 17. Le Scuole

1. Le Scuole hanno la responsabilità di coordinamento e di funzionamento dei corsi di Diploma di I e II livello, nonché dei Master di I e II livello ad esse afferenti, sulla base di un coerente progetto didattico e degli obiettivi formativi del Corso di studi, come definito nel Manifesto degli studi.

2. Ogni docente, anche in conformità al settore disciplinare in cui opera e della congruità del campo disciplinare all'ordinamento didattico dei corsi attivati dalla Scuola, afferisce alla Scuola nella quale intende svolgere l'attività didattica e di ricerca. La mancata opzione della Scuola di afferenza da parte del docente, comporta l'assegnazione d'ufficio ad opera del Consiglio Accademico. Ogni tre anni il singolo Professore ha

diritto a formulare domanda di afferenza ad un'altra Scuola, in conformità agli obiettivi della Scuola rispetto al programma didattico e di ricerca del docente. L'afferenza ad una Scuola non comporta limiti alle attività di insegnamento del docente presso altre Scuole.

3. L'Accademia, in base al DPR 212/2005, attiva le Scuole indicate nella tabella allegata A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Le Scuole coordinano i corsi di diploma di I e II livello, approvati dal Consiglio Accademico. Esse sono tenute ad assicurare:

- a) lo svolgimento dell'attività didattica e dei piani dell'offerta formativa come disciplinati nei relativi Regolamenti didattici;
- b) la copertura dei moduli didattici dei Corsi di Diploma di I e II livello, segnalando le necessità nell'ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) la promozione e il coordinamento dell'attività didattica, di ricerca e di produzione elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali, nel rispetto delle linee guida del C.A. e delle risorse disponibili;
- d) la proposta e la realizzazione dei progetti didattici e di ricerca anche interdisciplinari e interdipartimentali elaborati dai Consigli dei Corsi di Diploma di I e di II livello.

4. Sono organi della Scuola:

- a) Direttore della Scuola;
- b) Consiglio di Scuola;
- c) Coordinatori dei corsi;
- d) Consiglio di Corso.

#### Art. 18. Il Direttore della Scuola

Il Direttore della Scuola, viene eletto fra i Professori di ruolo di I e II fascia afferenti alla Scuola, in servizio dalla data delle elezioni per il tempo del mandato previsto. Hanno diritto alla elezione attiva i professori di ruolo di I e II fascia e i professori con incarico annuale le cui discipline siano incardinate nell'offerta formativa della Scuola. E' nominato con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del CA, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Nel caso di dimissioni o trasferimento, prima del termine del mandato, gli succede il docente che lo segue nella graduatoria delle elezioni. Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, il Direttore dell'Istituto ha la facoltà di nominare un sostituto fra i professori di ruolo di I e II fascia afferenti alla Scuola, fino al termine del mandato.

Il Direttore di Scuola presiede il Consiglio di Scuola, fa parte del Consiglio di Dipartimento e ha il compito di:

- a) convocare il Consiglio di Scuola almeno una volta a semestre e, comunque, ogni volta che se ne renda necessario;
- b) coordinare l'attività didattica dei Corsi sulla base delle proposte del Consiglio di Scuola e di un progetto didattico coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e con il Manifesto degli studi;
- c) raccogliere le richieste di spazi e orari della didattica da parte dei docenti, pianificandoli in base alla funzionalità dei Corsi della Scuola, compatibilmente con l'orario generale;
- d) inoltrare richiesta al CA e al CdA per la copertura di insegnamenti con posti a contratto per le discipline non previste in organico nell'ambito della programmazione didattica dei corsi;
- e) consegnare in segreteria il piano organizzativo degli insegnamenti, indicando i corrispondenti nominativi dei docenti;
- f) elaborare e aggiornare annualmente il Regolamento didattico dei Corsi e sottoporlo all'approvazione del Consiglio di Scuola e del Consiglio Accademico
- g) provvedere alla loro pubblicazione dei Regolamenti didattici approvati sul sito dell'Accademia;
- h) raccogliere e presentare al Consiglio di Dipartimento entro il termine del secondo semestre il piano didattico, i progetti di ricerca e di produzione dei corsi, dei singoli docenti e degli studenti della Scuola previsti per l'anno accademico successivo, sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, comunicate in sede di Consiglio di Dipartimento;
- i) valorizzare le iniziative culturali dei docenti e degli studenti della Scuola in armonia con gli obiettivi formativi del Corso di studio e della programmazione didattica, evitando la dispersione e la frammentazione delle risorse;
- j) organizzare i tirocini e mantenere il contatto con le aziende pubbliche o private convenzionate;

Il Consiglio di Scuola è composto dal Direttore dell'Accademia, dal Direttore della Scuola, dai Coordinatori dei Corsi, dai Professori di ruolo di I e II fascia afferenti alla Scuola, dai Professori con incarico annuale le cui discipline siano incardinate nell'offerta formativa della Scuola, dai docenti a contratto e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Diploma afferenti alla Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti, che partecipano con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti il reclutamento e le risorse di docenza.

Il Consiglio di Scuola ha il compito di:

- a) promuovere ed elaborare l'attività didattica, di ricerca e di produzione della Scuola sulla base di un coerente progetto didattico e degli obiettivi formativi del Corso di studi definito nel Manifesto degli studi e nel rispetto delle linee di indirizzo del C.A.;

- b) promuovere le attività interdisciplinari fra i vari Corsi;
- c) discutere le criticità dei Corsi ed elaborare le modalità di intervento;
- d) proporre e discutere progetti di ricerca e di produzione, nonché di promozione delle attività culturali della Scuola, valutandone priorità e fattibilità sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- e) proporre l'attivazione di Master di I e II livello;
- f) elabora, anche sulla base del contenuto scientifico e culturale delle discipline offerte e delle aree tematiche di competenza, Corsi di formazione alla ricerca avviando, attraverso il Direttore di Scuola, le procedure istituzionali per la loro attivazione, fino alla nomina del Consiglio di Corso di Formazione alla ricerca, nel rispetto delle linee guida indicate dal MIUR.

#### Art. 19. Corsi di studio

1. I Corsi di Diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di II livello.

Il loro funzionamento è regolato da specifici regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

L'organizzazione del corso, stabilito in sede di scuola, è affidata ad un Coordinatore del corso e al Consiglio di Corso.

2. Il Coordinatore del Corso è eletto tra i professori delle discipline incardinate nell'offerta formativa del corso e afferenti alla Scuola. Hanno diritto all'elezione attiva i professori di ruolo di I e II fascia e i professori con incarico annuale le cui discipline siano incardinate nell'offerta formativa della Scuola, nonché i docenti a contratto con incarico continuativo da almeno tre anni e una disciplina di insegnamento di almeno 45 ore. E' nominato con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del C.A., dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Nel caso di dimissioni o trasferimento, o risoluzione del contratto, il Direttore dell'Accademia ha la facoltà di nominare un sostituto fra i professori di ruolo di I e II fascia afferenti alla Scuola, fino al termine del mandato.

3. Il Coordinatore del Corso di I e II livello:

- a) coordina tutte le attività riguardanti gli insegnamenti e l'orientamento degli studenti nella formulazione del piano di studi;
- b) valuta i curricula degli studenti in ingresso, in particolare nei corsi di II livello, stabilendo gli eventuali debiti e crediti formativi sulla base del Regolamento didattico del Corso;
- c) assiste gli studenti nella sostituzione degli insegnamenti, accertandosi che siano compatibili con il piano di studi;

- d) coordina i docenti afferenti ai corsi;
- e) segnala al Consiglio di Scuola le criticità dei corsi, comprese le necessità di specifici profili didattici e incarichi di insegnamento;
- f) individua e coordina attività formative ulteriori, tirocini, e seminari.

4. Il Consiglio di Corso è formato dal Coordinatore del corso che lo presiede, da tutti i docenti inseriti nell'offerta formativa del corso, da due rappresentanti degli studenti iscritti al corso designati dalla Consulta degli studenti.

Il Consiglio di Corso si riunisce ogni volta che il Coordinatore lo ritenga necessario e su proposta dei professori incaricati per valutare l'andamento degli insegnamenti, formulare proposte, segnalare problematicità.

#### Art. 20. Tipologia delle forme didattiche

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.
3. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

#### Art. 21. Propedeuticità e sbarramenti

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.
2. Per gli insegnamenti che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.



3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

### **Titolo III.**

#### ***CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO***

##### *Art. 22. Corsi di Diploma accademico di I livello (CDAPL)*

Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di I livello è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFA.

##### *Art. 22.1. Ammissione*

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento Didattico di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.
3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico del Corso di Diploma.
4. Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.
6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

##### *Art. 22.2. Conseguimento del Diploma*

1. Per conseguire il Diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il superamento di una prova.
2. La prova finale, di cui al successivo art. 34 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno cinque docenti di:

- a) una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito di una delle discipline laboratoriali dello specifico corso di diploma della disciplina d'indirizzo dello specifico Corso di Diploma sotto la guida di un docente relatore di progetto;
- b) un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

Art. 22.3. Istituzione e attivazione dei corsi

1. L'istituzione e l'attivazione di un nuovo corso di Diploma di I livello prevede che la proposta avanzata dal Dipartimento e dal Consiglio di Scuola competenti ottenga l'approvazione dell'ordinamento didattico da parte del Consiglio Accademico, l'approvazione delle risorse finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione, e l'approvazione ministeriale. Il nuovo corso sarà inserito nel Regolamento didattico.

2. Un Corso di Diploma viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

- a) la denominazione;
- b) gli obiettivi formativi specifici;
- c) il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato;
- d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
- e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
- f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché della attuale copertura finanziaria.

Art. 22.4. Valutazione

1. L'Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di Diploma attraverso il Nucleo di Valutazione, secondo l'art.21 dello Statuto, il quale opera mediante:

- a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
- d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di I livello.

2. Ciascun Consiglio di Corso è tenuto a trasmettere al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sulle attività didattiche svolte che comprenda:

- a) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- b) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;

c) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di I livello.

Art. 22.5. Organi del Corso

1. L'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del Corso di Diploma di I livello sono affidate al Consiglio del Corso di Diploma, come previsto dall'Art. 17 del presente Regolamento.

## **TITOLO IV.**

### ***CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO***

Art. 23. Corsi di Diploma accademico di II livello (CDASL)

1. I Corsi di Diploma di II livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

2. Il percorso formativo di un Corso di Diploma di II livello è di norma di durata biennale per un totale di 120 CFA.

Art. 23.1. Ammissione

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma di II livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma di II livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.

3. Per i corsi di Diploma di II livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal regolamento del Corso di II livello.

4. I regolamenti di ogni Corso Diploma di II livello disciplineranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

5. Per l'ammissione al Corso di Diploma di II livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.

6. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma di II livello, non è richiesta alcuna verifica.

7. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri “curricula” e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma Specialistico.

8. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l’indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al Corso di Diploma di II livello con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.

9. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di Diploma di II livello, lo studente può essere ammesso “con riserva” anche se consegue il titolo di I livello nell’ultima sessione dell’anno accademico precedente, purché al momento dell’iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell’ultima sessione dell’anno precedente. Ove ciò non accada l’iscrizione al Corso di studio decade.

#### Art. 23.2. Conseguimento del Diploma

1. Per conseguire il Diploma di II livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il Diploma di I livello e riconosciuti ai fini del Diploma di II livello. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative, dalle prove finali come definiti dal regolamento dei Corsi di Diploma di II livello e recepito nel Manifesto degli Studi.

2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di Corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I livello. Lo studente deve altresì aver svolto le seguenti attività: stage, tirocini e/o seminari, anche esterni, previsti dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma di II livello.

3. La prova finale, di cui al successivo art. 34, comma 8, del presente Regolamento, consiste nella presentazione di una produzione artistica originale integrata sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.

#### Art. 23.3. Istituzione e attivazione

1. I corsi di II livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di I livello. L’istituzione e l’attivazione di un nuovo corso di Diploma di II livello prevede che la proposta avanzata dal Dipartimento e dal Consiglio di Scuola competenti ottenga l’approvazione dell’ordinamento didattico da parte del Consiglio Accademico, l’approvazione delle risorse finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione, e l’approvazione ministeriale. Il nuovo corso sarà inserito nel Regolamento didattico.

2. Un Corso di Diploma di II livello viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

- a) la denominazione;
- b) gli obiettivi formativi specifici;
- c) il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
- d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
- e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché della eventuale copertura finanziaria.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR 212/05, i corsi di Diploma di II livello sono attivati in via sperimentale, su proposta del Consiglio Accademico, previa approvazione degli organi ministeriali.

#### Art. 23.4. Valutazione

1. L'Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di Diploma di II livello attraverso il Nucleo di Valutazione mediante:

- a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati.

2. Ciascun Consiglio di Corso è tenuto a trasmettere al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sulle attività didattiche svolte che comprenda:

- a) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- b) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
- c) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di II livello.

#### Art. 23.5. Organi del Corso

1. L'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del Corso di Diploma di II livello sono affidate al Consiglio del Corso, come previsto dall'Art. 17 del presente Regolamento.

## **Titolo V.**

### **CORSI DI SPECIALIZZAZIONE**

#### Art. 24. Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione (CSA) ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/2005.

2. La durata del Corso di Specializzazione e il numero dei CFA necessari per il conseguimento sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio Accademico.
3. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal Consiglio Accademico.

#### Art. 24.1. Ammissione

1. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno del Diploma accademico di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Gli specifici requisiti di ammissione ad un Corso di Specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dalla rispettiva struttura dipartimentale.
3. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo anno del Corso di Specializzazione, le strutture dipartimentali competenti possono prevedere l'ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di I o II livello, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi agli esami dell'ultimo anno non ancora superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del Corso di Specializzazione.
4. L'ammissione al Corso di Specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.
5. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia.
6. La preparazione iniziale richiesta per ciascun Corso di Specializzazione è definita da specifico regolamento del Dipartimento competente approvata dal Consiglio Accademico.

#### Art. 24.2. Conseguimento del Diploma di Specializzazione

1. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 60 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo Corso di Specializzazione, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
2. La prova finale, di cui al successivo art. 34, comma 9, del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.
3. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del Corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

#### Art. 24.3. Istituzione e attivazione del Corso di Specializzazione

1. Un Corso di Specializzazione, comprensivo della struttura didattica, viene approvato, su proposta della struttura dipartimentale competente, dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione, e previa approvazione ministeriale viene istituito con delibera direttoriale.

2. Un Corso di Specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

- a) la denominazione;
- b) gli obiettivi formativi specifici;
- c) il profilo professionale alla cui formazione il Corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
- d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
- e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

#### Art. 24.4. Valutazione

1. L'Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di Diploma di Specializzazione attraverso il Nucleo di Valutazione mediante.

- a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati.

#### Art. 24.5. Specializzandi

1. Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attività laboratoriali e di tirocinio, nonché ad ogni altra attività prevista dal piano di studi, approvato dal consiglio dipartimentale competente.

2. Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.

#### Art. 24.6. Organi del Corso di Specializzazione

1. Sono organi del Corso di Specializzazione, presso il Dipartimento competente, il Coordinatore del Corso e il Consiglio di Corso.

2. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Corso, è eletto dal Consiglio del Corso fra i docenti di prima fascia, e di seconda fascia, dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Convoca il Consiglio di

Corso e lo presiede; presenta annualmente al Consiglio di Corso e al Consiglio Accademico la relazione sul funzionamento del Corso, la sua strutturazione didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la programmazione futura.

3. Il Consiglio di Corso è composto da tutti i docenti cui sono affidati compiti e attività didattiche nel Corso e dalla rappresentanza di un specializzando designato per via elettiva dalla Consulta degli studenti.

4. Il Consiglio di Corso di Specializzazione:

- a) programma e coordina le attività d'insegnamento e quelle necessarie per il conseguimento del Diploma finale;
- b) designa annualmente i tutori ai quali viene affidato il compito di guidare gli specializzandi nel percorso formativo;
- c) provvede, all'inizio di ogni anno, a ripartire attività e compiti dei docenti, d'intesa col Consiglio Accademico;
- d) elegge il Coordinatore del Corso;
- e) avanza proposte al Consiglio Accademico in merito all'attivazione di insegnamenti previsti nell'ordinamento didattico del corso;
- f) propone al Consiglio Accademico l'impiego di attrezzature, dotazioni, mezzi e personale al fine di organizzare nel modo più efficace le attività d'insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca del Dipartimento;
- g) approva i piani di studio e le attività professionalizzanti degli specializzandi dandone comunicazione al Consiglio Accademico;
- h) designa i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami annuali e finali dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia;
- i) riconosce, sulla base di idonea documentazione, le attività svolte dagli specializzandi presso strutture esterne anche straniere.

## **Titolo VI.**

### ***CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA (DOTTORATI)***

#### *Art. 25. Caratteristiche dei corsi*

1. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) sono finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione negli ambiti delle arti visive, delle arti applicate, della progettazione e delle nuove tecnologie, della conservazione e del restauro di beni culturali e artistici, delle teorie, metodologie, didattica e



comunicazione delle arti. Le tematiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi a un settore artistico–disciplinare o a un’aggregazione di più settori.

2. I Corsi di Formazione alla Ricerca (CFRA) possono essere istituiti in consorzio con altre istituzioni AFAM e Università, o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione artistica, scientifica, culturale e tecnologica, nonché di strutture idonee.

3. Il CFRA hanno durata triennale.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai CFRA possono godere di borsa di studio.

#### Art. 25.1. Istituzione dei Corsi

1. Le strutture dipartimentali di competenza, inclusi i centri di ricerca che venissero a costituirsi, propongono al Consiglio Accademico, l’istituzione di Corsi di Formazione alla Ricerca. Ogni proposta deve contenere:

- a) il tema della ricerca definito all’interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MIUR;
- b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari;
- c) i requisiti di partecipazione al corso;
- d) le strutture utilizzabili;
- e) il piano di fattibilità finanziaria;
- f) le risorse economiche disponibili;
- g) le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi ed il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;
- h) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l’attivazione dei corsi;
- i) la composizione dei Consigli di Corso di Formazione alla Ricerca in cui siano presenti professori, di prima e seconda fascia, e di tutori, con documentata produzione artistica e scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso;
- j) l’indicazione del Coordinatore del Corso di Formazione individuato tra i docenti di prima fascia.

2. Il Direttore dell’Accademia, ai sensi dell’art.5 del DPR 212/2005 previa approvazione con decreto del Ministro, istituisce i CFRA e provvede alla diffusione attraverso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

#### Art. 25.2. Organi dei Corsi

1. Sono organi del Corso di Formazione alla Ricerca artistica:

- Il Coordinatore del Corso di Formazione, scelto tra i docenti di ruolo di prima fascia e di seconda fascia fra i docenti delle Istituzioni che collaborano al Corso di Formazione alla ricerca, avente il compito di:

- a) coordinare l'attività didattica dei dottorandi;
- b) convocare il Consiglio di Corso e presiederlo;
- c) comunicare al Direttore dell'Accademia, al Dipartimento ed alla Scuola, le deliberazioni assunte dal Consiglio di Corso;
- d) autorizzare i dottorandi a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell'attività programmata;
- e) redigere la relazione finale sull'andamento del Corso di formazione a conclusione del Corso;
- f) attestare la partecipazione alle attività previste dal Consiglio del Corso.
  - Il Consiglio di Corso, formato da tutti i docenti che operano nel Corso medesimo, di cui almeno quattro di prima fascia, nonché da eventuali ricercatori afferenti, possiede il compito di:
    - a) definire articolatamente i curricula dei dottorandi tramite l'approvazione del piano di studi e di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;
    - b) organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni;
    - c) designare i tutor che seguano la ricerca di ciascun dottorando anche esterni al Consiglio;
    - d) relazionare periodicamente sull'avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone l'avanzamento del progetto di ricerca e della tesi in ambito artistico, scientifico e metodologico;
    - e) proporre relazioni e convenzioni con Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai Corsi di Formazione, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio;
    - f) approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi per l'ammissione agli anni successivi.

#### Art. 25.3. Ammissione

1. L'ammissione ai CFRA richiede il possesso del Diploma accademico di II livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo.
2. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Direttore dell'Accademia ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Direttore ne invia tempestivamente comunicazione al MIUR per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso indica:
  - a) il numero complessivo dei candidati da ammettere, non inferiore a tre;
  - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio nella misura consentita dalle risorse interne dell'istituzione o rese disponibili dai soggetti eventualmente consorziati o convenzionati;

- c) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

Art. 25.4. Conseguimento del Diploma

1. La prova finale, di cui al successivo art. 34 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del Corso e dagli eventuali membri esterni all'istituzione esperti dell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.

2. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio di Corso di formazione alla ricerca.

Art. 25.5. Valutazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica

1. I CFRA saranno valutati dal Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) sussistenza dei requisiti di idoneità per l'istituzione del CFRA;
- b) rispondenza del corso agli obiettivi del tema di ricerca proposto anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi;
- c) programmi di "didattica strutturata" per la Formazione alla Ricerca con forte integrazione fra il campo delle conoscenze specialistiche e quello delle metodologie della ricerca artistica;
- d) aggregazione di competenze, strutture, risorse materiali e umane dell'Accademia attraverso la costituzione di specifici poli artistici che facciano emergere le potenzialità di eccellenza didattica e di ricerca dell'Accademia in relazione al comprensorio in cui opera;
- e) proiezione, in ambito internazionale, mediante previsione di percorsi congiunti con Accademie straniere e/o con periodi di studio-ricerca all'estero della durata di un anno o di due semestri;
- f) convenzionamento con altre istituzioni accademiche o universitarie, italiane o straniere, o con soggetti, pubblici o privati, in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale ed artistica per una co-progettazione e co-gestione dello specifico percorso formativo in modo da assicurare ai dottorandi periodi di formazione nell'ambito di gruppi di ricerca specializzati.

## **TITOLO VII.**

### **MASTER ACCADEMICI**

Art. 26. Caratteristiche dei Corsi

1. Il Corso di Master Accademico è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212, la cui durata può essere semestrale, annuale, biennale a seconda del progetto didattico-professionale.

2. L'Accademia può attivare Master di I livello (MA1), destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di I livello, e Master di II livello (MA2), destinati a studenti in possesso di Diploma di II livello.

Art. 26.1. Attivazione del Master Accademico

1. Un Corso di Master Accademico di I o di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione, e trasmessa al Ministero per la verifica della congruità con le apposite linee guida predisposte dal CNAM.

2. Un Corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi specifici;
- b) il profilo professionale alla cui formazione il Master è finalizzato;
- c) le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
- d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
- f) il piano di fattibilità del Master.

3. L'attivazione del Master e il relativo decreto direttoriale devono indicare:

- a) l'ordinamento didattico del Corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;
- b) la durata e il periodo di svolgimento del Master;
- c) il numero massimo di partecipanti;
- d) le modalità di accesso dei partecipanti;
- e) l'ammontare delle quote di iscrizione;
- f) la sede di svolgimento del Master che può essere anche diversa da quella dell'Accademia;
- g) il nome del docente Responsabile e la composizione del Consiglio di Corso.

4. La ripetizione del Master in periodi successivi è subordinata ad una sua valutazione ed alla conseguente approvazione da parte del Consiglio di Corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione.

Art. 26.2. Conseguimento del Diploma di Master Accademico

1. Per conseguire il Diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di due diversi relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.

3. I contenuti ed i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio di Scuola competente, approvato dal Consiglio Accademico.

#### Art. 26.3. Strutture didattiche di produzione e di ricerca

1. Il Corso è organizzato e seguito dai seguenti organismi:

- a) il Direttore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della sua gestione e presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti.
- b) Il Consiglio del Master, composto dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano, nell'ambito del corso, una funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

#### Art. 26.4. Finanziamento

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione ed al funzionamento del Master si provvede con introiti derivanti dall'imposizione di quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse, e sovvenzioni, provenienti da Enti ed Istituzioni esterne, anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

## **Titolo VIII.**

### ***CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE***

#### Art. 27. Corsi di Perfezionamento

1. Il Corso di Perfezionamento ha l'obiettivo di fornire una specifica preparazione in particolari ambiti artistici e professionali.

2. Il Corso di Perfezionamento si caratterizza per una durata massima di due anni, per un numero massimo di 120 CFA e per la flessibilità del suo ordinamento.

3. Per l'ammissione al Corso di Perfezionamento è previsto il possesso del Diploma di I o II livello, a secondo delle peculiarità enunciate dal bando di ammissione.

4. L'ordinamento degli studi può prevedere il possesso di un'adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune prove di ammissione o di verifica.

Art. 27.1. Progettazione del corso

1. Un Corso di Perfezionamento viene proposto dalla struttura dipartimentale interessata sulla base di un progetto ove siano definiti:

- a) denominazione e obiettivi formativi specifici del corso;
- b) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e le prospettive di sbocco professionale;
- c) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
- d) le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili;
- e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
- f) il piano di fattibilità.

Art. 27.2. Attivazione del corso

1. Il Corso di Perfezionamento viene proposto dalla struttura didattica dipartimentale, approvato dal Consiglio Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, ed emanato con decreto direttoriale.

2. Il decreto di attivazione deve indicare:

- a) l'ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con relativi CFA;
- b) durata del corso e numero massimo di partecipanti;
- c) modalità di selezione dei partecipanti;
- d) ammontare delle quote d'iscrizione;
- e) sede e periodo di svolgimento del corso;
- f) nominativo del docente responsabile e composizione del Consiglio di Corso;
- g) prove per il rilascio dell'attestato.

Art. 27.3. Organi del corso

1. Il Corso di Perfezionamento è organizzato nei seguenti organi:

- a) il Responsabile, indicato tra i docenti di ruolo di prima e seconda fascia, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità di gestione e presenta al Consiglio Accademico la relazione conclusiva sui risultati conseguiti;
- b) il Consiglio di Corso, composto dai docenti che svolgono attività didattica sul Perfezionamento, esercitando altresì funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, stage e laboratoriali.

2. Svolgono insegnamento nel Corso di Perfezionamento i professori di prima e seconda fascia, i docenti a contratto ed esperti di comprovata qualificazione artistico-culturale nell'ambito delle discipline del corso.

#### Art. 27.4. Finanziamento

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione ed al funzionamento del Corso di Perfezionamento si provvede con introiti derivati dall'imposizione di quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e Istituzioni esterne, anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

#### Art. 27.5. Attestato di frequenza

1. A conclusione dei corsi, agli iscritti che, a giudizio del Consiglio di Corso, abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto gli obblighi stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia e del Professore Responsabile del Corso.

2. La carriera accademica degli iscritti ai Corsi di Perfezionamento è disciplinata dalle regole fissate nel presente articolo, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli Studi e, per quanto applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli studenti dei corsi di Diploma di I e di II livello.

#### Art. 27.6. Ulteriori strutture didattiche

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 508/99 e dell'art. 12, punto 5. dello Statuto, l'Accademia può attivare, in regime di convenzione con altre Istituzioni dell'AFAM e con Istituzioni universitarie, specifici percorsi formativi.

## **TITOLO IX.**

### **SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI**

#### Art. 28. Attività integrative

1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell'ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d'Istituto per le attività aggiuntive d'insegnamento e funzionali all'insegnamento.

2. Dette attività, deliberate con decreto direttoriale, possono essere svolte all'interno dei preesistenti corsi serali e propedeutici.

Art. 28.1. Corsi di Formazione, stage e seminari

1. L'Accademia ha facoltà di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione, e di scambio, con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.

2. L'Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime "conto terzi", attività di stage, seminari e corsi di formazione per una durata non superiore a quaranta ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.

- Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico ed attivato con decreto direttoriale che prevede:
  - a) durata del corso o dello stage;
  - b) numero minimo e massimo di partecipanti;
  - c) quote di iscrizione;
  - d) sede e periodo di svolgimento;
  - e) un coordinatore.

Dette attività debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni.

Art. 28.2 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero

1. L'Accademia favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'Accademie/Università/Istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso l'Accademie/Università/Istituto convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
  - a. crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'Accademie/Università/Istituto convenzionate;
  - b. frequenza effettuata presso l'Accademie/Università/Istituto convenzionate, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
  - c. periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - d. tirocinio e altre attività formative.



4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione all'Accademia lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

Art. 28.3. Corsi e attività di perfezionamento all'estero

1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall'Accademia di Belle Arti Fidia sulla base della disponibilità delle risorse e secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.

Art. 28.2. Attività di tirocinio post-diploma

1. L'Accademia di Belle Arti Fidia può attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza. I Tirocini Formativi Attivi (TFA) abilitanti per l'insegnamento sono disciplinati dal DM 249/2010.

Art. 28.4. Attività culturali ed integrative

1. L'Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, predispone annualmente la programmazione delle attività che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione; detta Commissione si doterà di un proprio regolamento.

Art. 28.5. Lingua comunitaria

- a. L'Accademia organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
3. Alla positiva conclusione del corso viene rilasciato apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.
4. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Accademia.

Art. 28.6. Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado

1. L'Accademia può stipulare apposite convenzioni, con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 28.7. Iscrizione a corsi singoli

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati nell'Accademia, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti.

Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti.

2. Le tasse d'iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 28.8 Attività formative propedeutiche

1. L'Accademia organizza corsi di formazione artistica propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi di base.
2. Al termine dei corsi propedeutici l'Accademia rilascia specifica attestazione.
3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alle singole scuole.

Art. 28.9. Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. L'Accademia può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia, al fine di:
  - a. sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze artistiche;
  - b. favorire la crescita culturale degli adulti;
  - c. contribuire all'educazione e alla formazione artistica dell'infanzia;
  - d. concorrere alla diffusione della cultura artistica e della fruizione consapevole dell'arte.
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente l'Accademia rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.

3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

Art. 28.10 Corsi di formazione artistica di base

1. L'Accademia attiva corsi di formazione artistica di base ai sensi della Legge 508/1999.
2. I corsi di formazione artistica di base si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.
3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente, sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio accademico ed emanato dal Direttore.
4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, l'Accademia rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, la valutazione conseguita.
5. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

## **Titolo X. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA**

### **CAPO I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA**

Art. 29. Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio accademico.
2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.
4. La copertura degli insegnamenti, le attività didattiche sono regolate dalla normativa vigente, con la quale sono richiesti gli stessi requisiti delle istituzioni statali.

Art. 30. Programmazione didattica

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, sentito il Consiglio accademico di norma entro il 30 settembre. La durata dell'anno accademico è determinata dal 1° novembre al 31 ottobre.

2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Ulteriori attività di didattica finalizzata possono comunque svolgersi nei periodi di interruzione della attività didattiche relative ai corsi ordinamentali.
5. Le sessioni d'esame sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
6. L'Accademia rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.
7. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l'Accademia garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico.

1. Ai sensi dell'art. 6, TITOLO II **comma** dello Statuto, il Consiglio Accademico è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale ed all'approvazione del Manifesto degli Studi.

2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b) piano di copertura degli insegnamenti;
- c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

#### Art. 30.1. Incompatibilità

1. L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Eventuali cumuli d'incarichi direttivi saranno valutati dal Dipartimento e autorizzati dal Consiglio Accademico. È escluso dal principio d'incompatibilità il personale docente afferente ad un Dipartimento, Scuola o Corso formato da un numero minimo di docenti di ruolo. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno disciplinate dai Regolamenti Didattici interni dei Dipartimenti e delle Scuole e verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico.

#### Art. 30.2. Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.

2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 6 TITOLO II comma dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio.

#### Art. 30.3. Piano di copertura degli insegnamenti

1. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'A.A. di riferimento.

2. Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale.

3. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l'indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

#### Art. 30.4. Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.

2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 30.5. Manifesto annuale degli Studi

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende:

- a) il piano annuale di ciascun Corso di studio;
- b) le modalità di accesso degli studenti;
- c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
- e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a., b., d., e. del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.

3. Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all'Albo dell'Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A.

Art. 30.6. Coordinamento delle attività didattiche

1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.

2. Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine, l'organo collegiale del corso viene riunito entro il 15 luglio di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'anno accademico per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi d'insegnamento proposti dai docenti con le finalità del corso di studio.

3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una medesima struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura didattica medesima.

4. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.

5. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso, a titolo consultivo, e solo in alcuni casi, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

#### Art. 30.7. Verifica dei risultati delle attività formative

1. L'Accademia di Belle Arti di FIDIA si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
3. I Consigli di Corso, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative.

### **CAPO II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI**

#### Art. 31. Forme didattiche

1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia di Belle Arti Fidia possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.
2. In ogni caso, gli insegnamenti devono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

#### Art. 31.1. Corsi d'insegnamento

1. I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia.
2. Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

#### Art. 31.2. Esercitazioni e laboratori didattici

1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.

2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.

#### Art. 31.3. Seminari didattici

1. Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

#### Art. 31.4. Tirocini

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.

2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.

3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

4. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

#### Art. 31.5. Didattica multimediale e a distanza

L'Accademia può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

#### Art. 31.6. Compiti didattici dei docenti

1. Ai fini:

- dell'inquadramento dei docenti nei settori disciplinari d'appartenenza,
- dell'espletamento delle loro funzioni da parte dei docenti,
- dell'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e di produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena utilizzazione dei docenti,
- della determinazione dell'orario di servizio dei docenti,
- della libertà d'insegnamento e di coordinamento dei programmi con le strutture didattiche,
- il presente Regolamento rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente nella specifica sezione relativa al personale docente.



2. I docenti sono tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.
3. Ogni docente può impartire un solo insegnamento per ogni corso di studio. È data tuttavia facoltà ai Dipartimenti ed alle Scuole di concedere, su richiesta, deroghe motivate.
4. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.
5. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

Art. 31.7. Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di studio, possono essere coperti per:
  - titolarità;
  - supplenza;
  - affidamento interno;
  - contratto.
2. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico.
3. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso è impartito da un docente di ruolo che è incardinato in quell'insegnamento o quando è tenuto da un docente incardinato nel settore disciplinare di cui l'insegnamento fa parte.
4. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire l'insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.
5. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze.
6. Un insegnamento è coperto per supplenza quando viene attribuito un posto in organico mediante valutazione per soli titoli previa pubblicazione di un bando ufficiale almeno un mese prima dell'inizio del corso.

Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione della supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal

Regolamento Didattico di Corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

7. L'affidamento viene attribuito a professori di ruolo che, con loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità.

Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione dell'affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali e al ricevimento degli studenti.

8. Un insegnamento è coperto per contratto quando, essendo state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità, supplenza, affidamento o utilizzazione, si rende necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di un bando ufficiale. Con il docente viene stipulato un contratto di diritto privato. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione di un insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il docente a contratto è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento Didattico di Corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

9. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettere c. e d. si procede attraverso il meccanismo della valutazione dei titoli.

10. Per la copertura degli insegnamenti di cui alla lettera b., si procede per bando di concorso con formazione di specifiche graduatorie.

11. Per supplenze, la valutazione dei titoli vengono costituite apposite Commissioni di Valutazione, formate, complessivamente, da cinque docenti di prima e seconda fascia, presiedute dal Direttore o suo delegato. Le Commissioni di Valutazione, nominate dal Direttore, su indicazione del Consiglio Accademico, dovranno essere formate da almeno un docente del medesimo settore disciplinare dell'insegnamento in oggetto e da docenti di settori disciplinari affini, o corrispondenti, anche di altre Accademie.

Di ogni valutazione verrà redatta specifica verbalizzazione autonoma per ciascun commissario relativa ai titoli presentati secondo:

- a) contenuti artistico-culturali e scientifici dell'insegnamento;
- b) impianto didattico-metodologico;
- c) esperienze didattico-formative maturate in ambito accademico o universitario a livello nazionale o internazionale;

- d) ricerche ed attività di produzione specifiche anche di carattere sperimentale, interdisciplinare e multidisciplinare di particolare interesse.

12. I bandi di concorso di cui al precedente comma 11 dovranno indicare, tra l'altro, il settore disciplinare di riferimento nonché la declaratoria, gli specifici contenuti dell'insegnamento, le indicazioni metodologiche ed i programmi didattici proposti, nonché i criteri di valutazione e i punteggi assegnati per ciascuna tipologia di valutazione. Potranno essere assunti i criteri previsti dalle O.M. vigenti per incarichi a tempo determinato; in tal caso ne verrà fatto specifico riferimento nei bandi.

### **CAPO III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI**

#### Art. 32. Accertamento della preparazione degli studenti

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a) prove di ammissione ai corsi di studio;
- b) prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
- d) prove finali.

2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.

3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

4. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.

6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'A.A. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d'inizio e di

conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno venti giorni tra un appello e l'altro.

7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno quindici giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.

8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.

9. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica.

11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.

12. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

13. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

#### Art. 32.1. Ammissione agli esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

- a) essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
- b) essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.

2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

3. Lo studente può sostenere, nel corso dell'A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

#### Art. 32.2 Commissioni per gli esami di profitto

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate di norma da tre componenti, sono nominate dal Direttore dell'Accademia. Le Commissioni sono presiedute da uno dei tre componenti, nominato dal Direttore.
3. I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.
4. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
5. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente

#### Art. 32.3 Esami e altre forme di verifica del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in stretta relazione con l'attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

3. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
4. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto). Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
5. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
6. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
7. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
8. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.
9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
11. Gli esami sostenuti nel periodo dal 01 novembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono iscrizione.
12. Fatti salvi i casi d'iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Art. 32.4. Ammissione ai corsi di studio

1. Per accedere ai corsi di studio dell'Accademia Fidia è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale.
2. I corsi di studio presso l'Accademia di Belle Arti Fidia sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato, comunque, a requisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
3. - L'ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta

giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove.

4. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e ATA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

- a) disponibilità di Professori di prima e seconda fascia;
- b) disponibilità di aule e laboratori;
- c) monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
- d) monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;
- e) possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti.

5. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli Studi.

Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.

I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

6. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione.

Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.

7. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente ed approvata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

8. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico.

9. I risultati di ammissione sono pubblicati sull'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

#### Art. 32.3. Debiti e ammissione condizionata

1. Qualora l'esame di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Consiglio accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio accademico.

#### Art. 32.4. Accertamento della preparazione iniziale

1. I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

#### Art. 33. Fuori corso e ripetenza

1. La ripetizione della frequenza a una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso, secondo le modalità definite con specifici regolamenti. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti ai successivi commi 3 e 4. per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".
3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, come risulta prevista all'art. 41 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.
4. E' altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.



#### Art. 34. Commissione per la prova finale

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti.
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori dell'Accademia. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

#### Art. 34.1. Prova finale di Diploma

1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Perfezionamento, di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.
2. Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:
  - a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
  - b) un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.
4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
  - a) aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti;
  - b) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA;
  - c) essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.
5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di Diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno venti giorni prima della data di discussione delle tesi.
6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria didattica

dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del docente responsabile del progetto artistico.

7. La prova finale del Diploma di I livello consiste in:

- a. una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
- b. una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L'eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.

8. La prova finale di Diploma di II livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte artistica, l'altro per la parte teorico-storico-critico o metodologica.

9. La prova finale del Corso di Specializzazione consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di due differenti relatori, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.

10. La prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso, dagli eventuali membri esterni all'istituzioni esperti nell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.

11. La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico finalizzato agli obiettivi formativi del Master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico sotto la cura di due relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.

12. Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi, un docente dell'Accademia.

13. Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.

Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il Relatore della tesi di carattere artistico-progettuale non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico.

14. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che, per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennializzata.

15. Per la prova finale di Diploma di I e II livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno all'inizio dell'ultimo anno accademico.

16. Per la prova finale di Diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.

23. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente, o i docenti relatori, a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.

18. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il cinquanta per cento alla tesi di carattere artistico-espressivo e per il cinquanta per cento alla tesi di carattere storico-teorico o metodologico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "studente eccellente" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.

19. Le Commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di quelle relative alla prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica formate da tutti i docenti del corso - da cinque docenti compresi i docenti relatori, di cui almeno tre in organico, e vengono nominate dal Direttore dell'Accademia.

20. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della Commissione fanno sempre parte i professori relatori.

21. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili

delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso, il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale.

22. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

23. I verbali dell'esame finale di Diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

24. Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba sostenere esclusivamente l'esame finale dovrà pagare una quota annua fissata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, comunque inferiore a quella ordinaria.

#### **Capo IV - Qualità della didattica**

##### Art. 35. Attività di orientamento

1. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.

2. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di tirocinio e stage presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.

3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

4. L'Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:

- a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
- b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;

d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

5. L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

6. Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.

7. Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto Integrativo d'Istituto.

8. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Accademia, le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi.

#### **Capo V - Responsabilità didattiche**

##### Art. 36. Individuazione delle responsabilità

1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.

2. Le responsabilità sono attribuite:

- a) al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche;
- b) ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
- c) ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

## **Titolo XI. STUDENTI**

### **Capo I - Norme generali**

#### Art. 37. Rapporto formativo

1. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal

piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.

2. L'iscrizione ai corsi di Diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.

3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di Perfezionamento.

4. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma, Diploma Specialistico e Corso di Formazione alla Ricerca artistica, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello.

6. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o II livello, di Diploma Specialistico o di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

#### Art. 38. Immatricolazioni

1. Le domande d'immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Master e Perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

#### Art. 38.1. Iscrizioni e libretti accademici personali

1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.

2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.

3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione, ad anni accademici successivi a quelli d'immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

- a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- b) documento contenente il percorso didattico dello studente;
- c) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.

5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.

8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.

Art. 38.2. Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1. L'Accademia Fidia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:

- a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
- b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
- c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

- a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al

corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;

- b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

#### Art. 38.3. Iscrizione di Diplomati

1. I Diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I e II livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

#### Art. 38.4. Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli

1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di cinque per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.

2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.

3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



4. È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza di massimo cinque corsi, esclusivamente all'interno delle lezioni teoriche.

#### Art. 38.5. Curricula e piani di studio individuali

1. L'Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.

3. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative. Le modifiche non potranno superare i tre corsi per il I livello e due per il II livello. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

#### **Capo II - Mobilità studentesca esterna e interna**

##### Art. 39. Trasferimento ad altre Accademie

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico all'inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento di altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia Fidia, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.

3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente.

4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

##### Art. 39.1. Trasferimenti da altre Accademie

1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire all'Accademia Fidia entro il 30 settembre di ogni anno accademico.

2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.

3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione:

- a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorché si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia Fidia;
- b) di eventuali crediti formativi allorché si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia Fidia.

4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

5. I crediti formativi vengono conformati ai CFA dell'Accademia di Belle Arti Fidia.

Art. 39.2 Passaggi di corso e prosecuzione degli studi

1. Lo studente di un corso accademico di primo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Accademia, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato, sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio accademico.
5. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento in possesso dei requisiti richiesti di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.

2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo all'interno dello stesso Dipartimento e solo a conclusione dell'anno accademico in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Dipartimenti e le Scuole regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

#### Art. 40. Riconoscimento degli studi pregressi

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) in possesso di titolo universitario;
- b) in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
- c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:

- a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
- b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
- c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.

3. Il riconoscimento può avvenire mediante:

- a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

5. Un'apposita commissione ad hoc nominata dal direttore dell'accademia valuterà ogni riconoscimento.

Art. 41. Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca.

2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:

- a) curriculum accademico svolto;
- b) versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;
- c) versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda (qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria che tenga conto della fascia di reddito dello studente).

Art. 41.1. Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente che, essendo stato iscritto a un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio accademico.

3. Nel periodo d'interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
5. Conseguentemente alla rinuncia dello studente l'Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 41.2. Decadenza della qualifica di studente

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.
2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.
3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 41.3. Cessazione della qualifica di studente

1. La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:
  - a) conseguimento del titolo di studio;
  - b) trasferimento ad altra Accademia;
  - c) rinuncia agli studi;
  - d) decadenza.

### **Capo III - TITOLI ACCADEMICI**

#### Art. 42. Rilascio dei Diplomi accademici

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Belle Arti Fidia vengono rilasciati dal Direttore.
2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

#### Art. 42.1. Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.
2. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.
3. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore didattico in qualunque periodo dell'anno.
4. L'interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:
  - a) certificazione degli esami di profitto sostenuti con l'indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
  - b) programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;
  - c) il titolo di Scuola superiore che ha consentito l'iscrizione all'Accademia.
5. Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definitiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.
6. Qualora il riconoscimento dell'equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

#### Art. 42.2. Rilascio di titoli congiunti

1. L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2. L'Accademia definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
3. Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

#### Art. 42.3. Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma accademico di I livello, di II livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca artistica e di Master accademico in originale. Quale supplemento al Diploma l'Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Ogni certificazione sarà accompagnata da un "Diploma Supplementare" contenente il curriculum degli studi.

#### **Capo IV- Sanzioni disciplinari a carico degli studenti**

#### Art. 43. Sanzioni disciplinari

1. Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Le sanzioni che possono essere comminate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
  - a) ammonizione;
  - b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
  - c) sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
  - d) espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
  - e) radiazione dall'Accademia.

3. Le sanzioni di cui alla lett. a. del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b.,c.,d.,e., spettano al Consiglio Accademico a seguito relazione del Direttore.
4. Nei casi previsti di cui alle lett. b., c., d. ed e., lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.
6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
7. La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

## **Titolo XII.**

### ***DIRITTO ALLO STUDIO***

#### *Art. 44. Diritto allo studio*

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:
  - a) aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;
  - b) studenti iscritti Corsi di Specializzazione;
  - c) studenti iscritti a Corsi di Formazione alla Ricerca artistica;
  - d) corsi di ricerca post-Dottorato.
4. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

#### *Art. 45. Studenti diversamente abili*

1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.



## **Titolo XIII.**

### **COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'**

#### Art. 46. Pubblicità degli atti

1. L'Accademia promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente l'Accademia pubblica il manifesto degli studi contenente:
  - a) piani di studio, con i relativi insegnamenti e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
  - b) requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
  - c) eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
  - d) modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
  - e) norme relative alle frequenze;
  - f) condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
  - g) calendario accademico;
  - h) modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
  - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico, l'Accademia predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili a illustrare le attività didattiche programmate e a favorire le scelte e gli adempimenti degli studenti.
4. L'Accademia è tenuta a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati ed ulteriori informazioni utili.
5. L'Accademia individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

#### Art. 47. Comunicazione

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
  - a) comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;

- b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento;
- c) comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
- d) comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento.

#### Art. 48. Orientamento e tutorato

1. L'Accademia promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.
2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, l'Accademia fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.
3. L'Accademia attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. L'Accademia istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività dell'Accademia e quant'altro ritenuto d'interesse per gli studenti; a tal fine sono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'istituzione.
5. L'Accademia si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.

### **Titolo XIV.**

#### **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

#### Art. 49. Modifiche ed integrazioni

1. I Dipartimenti, le Scuole, i Corsi e la Consulta degli Studenti possono proporre al Consiglio Accademico modifiche ed integrazioni del presente Regolamento. La delibera sulle integrazioni richiede la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La delibera tendente a modificare uno o più articoli richiede la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto. Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento hanno effetto previa approvazione da parte del Ministero.
2. Per qualsiasi argomento non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla Statuto dell'Accademia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo di Istituto.

## TITOLO XV

### **NORME FINALI**

#### Art. 50. Fonti normative pertinenti il Regolamento

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto.

#### Art. 51. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo e sul sito dell'Accademia.
2. I corsi di studio attivati dall'Accademia sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e del dipartimento di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale e inserimento nel presente Regolamento.
3. Le modalità di adeguamento dei corsi di studio di secondo livello attivati in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2006/2007 secondo il presente regolamento sono stabilite dal Consiglio accademico.
4. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio accademico.

**TABELLA A**

<u>Dipartimento</u>	<u>Scuola</u>	<u>Corso di primo livello</u>	<u>Corso di secondo livello</u>
<b><u>Arti Visive</u></b>	Pittura	diploma accademico in Pittura	diploma accademico in Arti Visive indirizzo Pittura
	Scultura	diploma accademico in Scultura	diploma accademico in Arti Visive indirizzo Scultura
	Grafica	diploma accademico in Grafica	

<u>Dipartimento</u>	<u>Scuola</u>	<u>Corso di primo livello</u>	<u>Corso di secondo livello</u>
<b><u>Progettazione e Arti Applicate</u></b>	Scenografia	diploma accademico in Scenografia	Corso di diploma accademico di secondo livello in Scenografia indirizzo Teatro
			Corso di diploma accademico di secondo livello in Scenografia indirizzo Cinema e tv
	Progettazione Artistica per l'impresa	diploma accademico in Fashion design	
	Restauro	<p>Corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico di durata quinquennale in "Restauro", abilitante alla professione di "Restauratore dei beni culturali"</p> <p>PFP2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati,</p>	

		<p>assemblati e/o dipinti</p> <p>PFP5 – Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.</p>
--	--	--